

Codice A2201A

D.D. 9 gennaio 2025, n. 16

**L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio sito a Torino in Via delle Primule 12, di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale e del rientro nell'erps dell'alloggio di Corso Toscana 181/A .**



**ATTO DD 16/A2201A/2025**

**DEL 09/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2201A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio sito a Torino in Via delle Primule 12, di proprietà dell'ATC Piemonte Centrale e del rientro nell'erps dell'alloggio di Corso Toscana 181/A .

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale n. 12/2011 e smi recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;

b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico, architettonico o artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili;

d ter) alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi: a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile; b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

stabilito che:

- con determinazione n. 214 del 3 dicembre 2001 è stata autorizzata l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 46/1995 di due alloggi di proprietà dell'allora Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Torino (oggi ATC del Piemonte Centrale), siti in Torino, rispettivamente in Corso Toscana 181/A e Via delle Primule 12/B/G;

- con determinazione n. 1638 del 2 dicembre 2019 era stata rinnovata l'autorizzata all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 degli alloggi sopra indicati, di proprietà dell'ATC del Piemonte Centrale;

- tale determinazione regionale risulta scaduta;

preso atto che:

- in data 26 novembre 2024, l'ATC Piemonte Centrale inviava una pec al Comune di Torino in cui elencava 28 progetti con relativo indirizzo civico al fine di ottenere l'assenso esplicito comunale alla richiesta di rinnovo tramite deliberazione di giunta;

-- il Comune di Torino, con nota prot. n. 9979 del 17 dicembre 2024 e protocollata con n. 51820 del medesimo giorno, ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta comunale della Città di Torino n. 801 del 17 dicembre c.a, con la quale si manifesta esplicito assenso alla richiesta di proroga dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dell'edilizia

sociale avanzata dall'ATC del Piemonte Centrale per l'unità abitativa in Via delle Primule 12/B/G;

- l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 103 del 16 dicembre 2024, trasmessa con pec n. 86373 del 31 dicembre 2024, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di 26 alloggi di sua proprietà siti in varie località, tra cui quello sito a Torino in Via delle Primule (cod. 07161430 007 0042), da destinare, a cura dell'Associazione Tomeforwe Onlus, per fini assistenziali;

- con nota n. 86931 del 31 dicembre 2024 e protocollata con il n.4 del 1 gennaio 2025, l'ATC Piemonte Centrale che il progetto assistenziale di Corso Toscana 181/A (cod 00810842 001 0016) era terminato e che l'alloggio rientrava nel circuito ordinario delle assegnazioni di edilizia sociale;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del Piemonte Centrale è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

- risulta ampiamente rispettato, anche in considerazione dei dati in possesso di questo Settore al 31 dicembre 2023, il limite massimo di autorizzazioni all'esclusione concedibili in rapporto al patrimonio di proprietà dell'ente, ammontante a circa 18.000 alloggi (di cui 11.245 di proprietà dell'Agenzia);

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

## **DETERMINA**

per le ragioni evidenziate in premessa,

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di un alloggio sito a Torino in Via delle Primule 12/B/G di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, per le finalità assistenziali in carico all'Associazione Tomeforwe Onlus;

2) di precisare che l'autorizzazione è a partire dalla data del 10 dicembre 2024, ovvero la data di scadenza della precedente autorizzazione;

3) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimento di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni generali in materia compresa la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i.;

4) di prendere atto della richiesta di revoca da parte dell' ATC Piemonte Centrale dell'adesione alla richiesta di esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 in materia di edilizia sociale dell'alloggio di sua proprietà sito a Torino in Corso Toscana 181/a ;

5) di disporre il rientro nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. dell'alloggio di proprietà dell'agenzia.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi